COMUNE DI PARONA

Comunità Europea

Regione Lombardia

Provincia di Pavia

Protocollo n. 2882 del 05/05/2020
Pubblicazione n. 373/2020 del 05/05/2020

ORDINANZA N° 3/2020

Oggetto: Istituzione temporanea del mercato settimanale di giovedì per la sola vendita di generi alimentari in concomitanza con l'emergenza COVID-19.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficciale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2. lettera q), e 118 della Costituzione;

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n. 514 del 2 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020 e n. 532 del 24 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

VISTIA l'ordinanza Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L. 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25 Marzo 2020, n. 19";

VISTIA l'ordinanza Regione Lombardia n. 539 del 03 maggio 2020 avente ad oggetto "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L. 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D.L. 25 Marzo 2020, n. 19";

RITENUTO opportuno, individuare quale area destinata allo svolgimento del mercato settimanale, l'intera Piazza dell'Offella, già normalmente individuata quale area per lo svolgimento del mercato settimanale nonché idonea al rispetto delle previsioni indicate nelle Ordinanze Regionali sopra meglio indicate;

VISTO l'art. 50, comma 7. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ordina

1. la dislocazione temporanea del mercato settimanale del giovedì sull'intera superficie di Piazza dell'Offella, già normalmente individuata quale area per lo svolgimento del consueto mercato settimanale, che in questa fase sarà però opportunamente transennata e delimitata per l'intero perimetro, utilizzata per la sola vendita di generi alimentari da parte degli operatori che dispongono di posteggio fisso, e senza la possibilità dell'effettuazione della c.d. "spunta" per l'assegnazione degli altri posteggi liberi e/o non occupati;

2. l'individuazione del "Covid Manager", per coordinare sul posto il personale addetto, nella persona dell'Assistente di Polizia Locale del Comune di Parona Giuseppe Rolandi;

3. che sia consentito l'ingresso all'area di mercato di un numero di persone contemporaneamente non superiore al doppio del numero dei banchi mercatali presenti nell'area ed esclusivamente ad un solo componente per nucleo familiare ad eccezione delle persone che hanno al seguito minori di anni 14, disabili o anziani non autosufficienti. Per consentire ciò l'accesso all'area di mercato avverrà da un varco presidiato, adeguatamente separato da quello di uscita dalla medesima area, entrambi posizionati sulla Piazza dell'Offella;

4. che sia rilevata da parte di personale addetto, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato. Qualora vi sia una rilevazione di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°, l'accesso all'area di mercato verrà inibita, con l'invito al soggetto di far ritorno presso la propria abitazione, avvisando il proprio medico curante di quanto riscontrato;

5. la presenza di non più di due operatori per ogni singolo posteggio e l'utilizzo da parte loro di mascherina a copertura di naso e bocca, nonché di guanti;

6. di mantenere all'interno dell'arca mercatale e nella zona antistante l'accesso a tale area, una distanza interpersonale di almeno un metro, ed il divieto assoluto di assembramento sia all'interno che fuori dall'area mercatale;

7. il divieto assoluto da parte della clientela di toccare e/o manipolare la merce esposta sui banchi di vendita.

Fatto salvo quanto già predisposto dalle Ordinanze di Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020 e 539 del 03 maggio 2020, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al punto 7 della presente ordinanza, comporterà l'emissione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 (p.m.r. €. 50,00) secondo i principi della L. 689 del 24 novembre 1981.

Gli effetti della presente ordinanza saranno efficaci dalla data di emissione e fino al 17 Maggio 2020.

Avverso tale ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia, con le modalità previste dalla legge, oppure alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to Dott. Marco LORENA

Comune di Parona – 27020 – Piazza Signorelli n° 1
Cod. Fisc. 83001230180
Part. IVA 00531220184
E-mail parona@comune.parona.pv.it

Centralino 0384 253015
Sindaco 0384 253410
Fax 0384 253829